

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE PRIMA*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32***SOMMARIO****REGOLAMENTO REGIONALE 21 Novembre 2011 N. 5**

Modifiche ed integrazioni al Regolamento 18 giugno 2007, n. 3, Regolamento di attuazione dell'articolo 5 comma 2 della Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

pag. 3

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della legge regionale 25 luglio 2011, n. 18 recante "Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario"

pag. 5

REGOLAMENTO REGIONALE 21 NOVEMBRE 2011 N. 5

Modifiche ed integrazioni al Regolamento 18 giugno 2007, n. 3, Regolamento di attuazione dell'articolo 5 comma 2 della Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 10 novembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1398 del 18 novembre 2011;

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1 (Modifica all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, verificata la procedibilità della domanda, comunica al richiedente, al Comune, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) ed alla Capitaneria di Porto competenti per territorio, l'avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 13 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Nel caso l'intervento ricada nel territorio di competenza dell'Autorità portuale la Regione comunica l'avvio del procedimento all'Autorità portuale.”.

Articolo 2 (Modifica all'articolo 5)

1. Alla lettera d) comma 1 dell'articolo 5 le parole “trentasei mesi” sono sostituite dalle parole “settantadue mesi”.

Articolo 3 (Modifica all'articolo 6)

1. La rubrica dell'articolo 6 (opere di ripristino) è sostituita dalla seguente:

“(Attività soggette a comunicazione)”.

2. Il comma 1 dell'articolo 6 viene sostituito dal seguente:

“1. Sono soggetti alla comunicazione di cui all'articolo 109, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 le seguenti attività:

- a) opere di ripristino;
- b) immersione stagionale di piccoli manufatti del peso inferiore a cinquanta chilogrammi, destinati ad essere periodicamente collocati e poi rimossi, entro i cento metri dalla linea di costa, finalizzati al posizionamento di attrezzature a servizio dell'uso balneare;
- c) posizionamento stagionale di manufatti diversi da quelli di cui alla lettera b), già oggetto di autorizzazione, destinati ad essere periodicamente rimossi e ricollocati, purchè siano mantenute inalterate le modalità di intervento;
- d) immersione di manufatti all'interno di bacini portuali.

Ai fini del presente Regolamento si intendono per opere di ripristino di cui alla lettera a) del presente comma gli interventi che non comportano aumento della cubatura immersa delle opere preesistenti.

Articolo 4

(Sostituzione dell'allegato 3 - MODELLO COMUNICAZIONE OPERE DI RIPRISTINO AI SENSI DELL'ART. 109, C. 3 D.Lgs. 152/06)

L' Allegato 3- MODELLO COMUNICAZIONE OPERE DI RIPRISTINO AI SENSI DELL'ART. 109, C. 3 D.Lgs. 152/06 è sostituito dal seguente:

“Allegato 3 - MODELLO COMUNICAZIONE OPERE DI RIPRISTINO AI SENSI DELL'ART. 109, C. 3 D.Lgs. 152/06”.

Alla REGIONE LIGURIA
Settore Ecosistema Costiero

OGGETTO: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 109, C. 3 D.Lgs. 152/06

Il/la sottoscritto/a, in qualità di¹....., del/della²
....., ai sensi dell'articolo 109, comma 3 del D.Lgs. 152/06,

COMUNICA

che, a far data dal³, intende effettuare l'intervento di ripristino del⁴ nel territorio del Comune di, frazione/località con la seguente motivazione

L'intervento comporta l'immersione in mare di⁵
.....CO
n le seguenti modalità

L'intervento⁶:

- riguarda opere di ripristino che non comportano aumento della cubatura immersa dell'opera preesistente;
- riguarda l'immersione stagionale di piccoli manufatti del peso inferiore a 50 kg destinati ad essere periodicamente collocati e rimossi entro i 100 metri dalla linea di costa, finalizzati al posizionamento di attrezzature a servizio dell'uso balneare;
- riguarda il ricollocamento di manufatti stagionali, già oggetto di autorizzazione ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 152/2006 con decreto dirigenziale n... del . A tale scopo si dichiara che i manufatti sono stati rimossi alla fine del loro ciclo di utilizzo stagionale;

riguarda l'immersione di manufatti all'interno del bacino portuale del porto di....;

come si evince dalle allegate tavole di dettaglio progettuale.

luogo....., data

Firma

Allegati: tavole di dettaglio progettuale.

Dati del referente	
Nome	e cognome
.....	
Indirizzo.....	
.....	
n.	telefono
.....	
n.	
fax.....	
.....	
e-mail	
.....	

¹ Legale rappresentante

² Ente Pubblico o Azienda Privata.

³ Data presunta di inizio lavori.

⁴ Denominazione dell'opera oggetto di ripristino.

⁵ Specificare la natura del materiale o dei manufatti che vengono utilizzati.

⁶ barrare la voce d'interesse

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 21 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte Costituzionale

Ricorso n. 116 depositato il 4 ottobre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge della regione Liguria n. 18 del 25 luglio 2011, recante «Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario», pubblicata sul

B.U.R. n. 14 del 27 luglio 2011, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 22 settembre 2011, con riguardo all'art. 1, comma 2.

La legge della regione Liguria n. 18 del 25 luglio 2011, recante «Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario», pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 27 luglio 2011, è illegittima con riguardo all'art. 1, comma 2, perché prevede disposizioni in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

E' avviso dunque del Governo che, con la legge denunciata in epigrafe, la regione Liguria abbia ecceduto dalla propria sfera di attribuzioni in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare di seguito con l'illustrazione dei seguenti

MOTIVI

1) L'art. 1, comma 2, della legge regionale Liguria n. 18/2011 viola l'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

La disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 1 dispone che «la tassa regionale per il diritto allo studio universitario deve essere corrisposta entro i termini di scadenza dell'iscrizione e contestualmente ad essa all'Università degli studi di Genova o alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale (A.F.A.M). Lo studente che provvede oltre tale termine è tenuto al pagamento di una indennità di mora pari al 30 per cento della tassa per i ritardi da uno a trenta giorni e al 50 per cento della tassa per i ritardi oltre i trenta giorni».

La previsione sanzionatoria in esame si pone in contrasto con la normativa statale di riferimento dettata dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Invero, l'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997 e s.m.i., nel disciplinare i ritardati od omessi versamenti diretti, prevede che «chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti (in acconto, periodici, di conguaglio o a saldo) è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato (...). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni (oltre alle riduzioni previste in caso di ravvedimento ai sensi della lettera a) dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472/1997) la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo».

Ebbene, emerge chiaramente che la normativa statale prevede una sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato, che si riduce proporzionalmente in caso di ritardo non superiore a quindici giorni. L'art. 1, comma 2, della suddetta legge regionale, invece, prevede una sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato per i ritardi «da uno a trenta giorni», incrementata al cinquanta per cento per i ritardi superiori.

La disposizione, pertanto, incrementa irragionevolmente gli importi delle sanzioni amministrative per ritardato pagamento introducendo una disciplina sanzionatoria che si discosta profondamente da quella in proposito dettata dal legislatore statale, la quale è, invece, indubbiamente ispirata ai criteri di gradualità e proporzionalità.

Sembra dunque evidente che le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, della legge regionale in esame, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento interposta, violino l'art. 117 Cost., comma 2, lettera e), che nella ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni attribuisce al primo la potestà esclusiva in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato».

Peraltro, è arcinoto che rientra nella competenza dello Stato anche la disciplina sanzionatoria del tributo.

Ne discende che il contrasto tra la norma regionale ivi impugnata e la normativa statale interposta comporta la violazione dei limiti di esercizio della potestà legislativa regionale in una materia in cui lo Stato ha, come si è detto, competenza legislativa esclusiva.

Né può affermarsi la sussistenza di una potestà legislativa concorrente della regione ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, sul mero presupposto che la norma costituzionale contempla la materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è stata istituita dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e trova la propria disciplina all'art.

3, commi 20-23, della suddetta legge.

Al riguardo, sembra sufficiente richiamare la sentenza n. 296/2003 con cui la Corte Costituzionale, sebbene con specifico riferimento all'IRAP, ritenendo che alla categoria dei «tributi propri» regionali siano ascrivibili soltanto le fattispecie impositive introdotte con legge regionale, ha confermato la permanenza della disciplina «IRAP» nella competenza esclusiva statale ed ha precisato che «La circostanza che l'imposta sia stata istituita con legge statale e che alle regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, siano espressamente attribuite competenze di carattere solo attuativo, rende palese che l'imposta stessa - nonostante la sua denominazione - non può considerarsi «tributo proprio della regione», nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall'art. 119, secondo comma, della Costituzione, essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale. Ne discende che, allo stato, la disciplina sostanziale dell'imposta non è divenuta oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e)» (analogo esito interpretativo si rinviene nelle sentenze n. 431, n. 381 e n. 241 del 2004, n. 311, n. 297 del 2003; n. 37 e n. 29 del 2004).

Ancora più recente, la Consulta, con la sentenza n. 216/2009 ha stabilito che «La circostanza che il gettito sia in gran parte destinato alle regioni e che alcune funzioni di riscossione siano loro affidate non fa venir meno la natura statale dell'imposta e, di conseguenza, non fa di essa uno dei "tributi propri" della regione, ai quali fa riferimento l'art. 119 Cost. (sentenze n. 193 del 2007, n. 155 del 2006 e nn. 431, 381 e 241 del 2004). Dalla potestà legislativa esclusiva dello Stato consegue che la disciplina, anche di dettaglio, è riservata alla legge statale e che l'intervento del legislatore regionale è ammesso solo nei termini stabiliti dallo Stato (sentenza n. 296 del 2003)».

Alla luce della giurisprudenza costituzionale citata, è evidente che la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, si configura come tributo regionale nel solo senso di tributo istituzionalmente destinato ad alimentare la finanza della regione nel cui territorio avviene il prelievo. Non rientra, però, nella gamma dei tributi regionali «propri» in senso stretto, i quali potranno essere istituiti dalle regioni, con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario statale.

Detto altrimenti, è pur sempre un tributo istituito e regolato con legge statale, precisamente un «tributo proprio derivato» ai sensi dell'art. 7 della legge n. 42 del 2009 e da ultimo dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle Regioni, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla norma statale.

Di qui la preclusione per le regioni di introdurre norme sanzionatorie configgenti con quelle contenute nella legislazione statale di riferimento, e tanto più, come nel caso di che trattasi, maggiormente afflittive per il contribuente.

Conclusivamente, la legge regionale in oggetto, presenta profili di illegittimità costituzionale poiché, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di «sistema tributario e contabile» di cui all'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

P.Q.M.

Si conclude chiedendo che la legge della regione Liguria n. 18 del 25 luglio 2011, recante «Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario», pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 27 luglio 2011, sia dichiarata, ai sensi dell'art. 127 della Cost., costituzionalmente illegittima con specifico riguardo all'art. 1, comma 2. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 22 settembre 2011.

Roma addì 23 settembre 2011

Federico Basilica
Avvocato dello Stato

Direttore responsabile: Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

(*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
